CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 giugno 2005 (08.06)
(OR. EN)

9630/05

Fascicolo interistituzionale: 2004/0127 (COD)

LIMITE

FRONT 99
CODEC 453
COMIX 361

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9431/05 FRONT 97 CODEC 425 COMIX 351
n. prop. Com:	10331/04 FRONT 111 COMIX 392 (COM(2004)391 defin.)
Oggetto:	**Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)**

Si trasmette in allegato per le delegazioni il progetto di regolamento in oggetto quale risulta dalle discussioni svoltesi nella riunione del Comitato misto a livello di alti funzionari tenutasi il 1º giugno 2005.

ALLEGATO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [1] (codice frontiere Schengen)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 1 e 2 lettera a),
vista la proposta della Commissione [2],
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) in virtù dell'articolo 62, punto 1 del trattato, l'adozione di misure volte a garantire che non vi siano controlli di frontiera sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione, enunciato all'articolo 14 del trattato, di attuare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(2) Ai sensi dell'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone dovrebbe essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista all'articolo 62, punto 2 del trattato, fa parte di tali misure.

(3) L'adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [4], nonché del manuale comune [5].

---

1 **DE** ha mantenuto un riserva generale sul progetto di regolamento. **FR** ha mantenuto una riserva parlamentare. **AT**, **FR, SI** e **PT** hanno mantenuto una riserva linguistica.
2 GU C ... del ..., pag. ...
3 GU ...
4 GU L 230 del 22.9.2000, pag. 19.
5 GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

(4) Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" [6]. Questo obiettivo è stato incluso nel "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea", approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5) La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

(6) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera alle loro frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(6 bis) Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(7) Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l'analisi dei rischi per la sicurezza interna e l'analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le modalità volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.

---

[6] COM(2002) 233 defin.

(8) Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa alle frontiere occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L'apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(9) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi delle frontiere esterne segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l'allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(10) Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali alle frontiere esterne. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(11) Gli Stati membri designano il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di guardia di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di guardia di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(12) La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera sono gestite e coordinate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 [7].

[7] GU L ... del ..., pag. ...

(13) È tuttavia opportuno precisare che il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria [8], né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d'identità o all'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e il principio di proporzionalità. L'estensione e la durata del controllo di frontiera dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.

(15) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(16) È opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, è opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9].

(17) È altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.

---

[8] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[9] GU L 184 del 17.9.1999, pag. 23.

(18) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, incide direttamente sull'acquis comunitario in materia di frontiere esterne ed interne e non può dunque essere sufficientemente realizzato attraverso l'azione isolata degli Stati membri, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del summenzionato obiettivo.

(19) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(20) In deroga all'articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, esso non pregiudica il regime specifico ivi applicato, quale definito nell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [10].

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(22) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [11], che rientrano nel settore di cui dall'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo [12].

---

[10] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.
[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
[12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(23) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia [13] allegato al summenzionato accordo.

(24) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [14], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo [15].

(25) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera [16] allegato al summenzionato accordo.

(26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [17]. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è vincolato da esso né è soggetto alla sua applicazione.

(27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [18]. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

---

13 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.
14 Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int
15 GU L 368, del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370, del 17.12.2004, pag. 78.
16 Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int
17 GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.
18 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(28) L'articolo 1, prima frase, l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il Sistema d'informazione Schengen sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "frontiere interne":
   a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
   b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti al traffico interno;
   c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;

2) "frontiere esterne": le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3) "volo interno": qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

4) "collegamento regolare effettuato da traghetto": qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

5) "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione":

a) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell'Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE [19] del 29 aprile 2004;

b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione [20];

6) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato e non è contemplato dal punto 5;

7) "persona segnalata ai fini della non ammissione": qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel Sistema d'informazione Schengen in conformità e per gli effetti dell'articolo 96 della convenzione di Schengen;

8) "valico di frontiera": ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

9) "controllo di frontiera": l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.

10) "verifiche di frontiera": le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

---

[19] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[20] Dichiarazione relativa ai titolari di passaporti per stranieri o di passaporti per non cittadini: "Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare proposte, nel quadro della revisione del regolamento (CE) n. 539/2001, per esonerare dall'obbligo del visto i titolari di passaporti per stranieri e di passaporti per non cittadini che risiedono in uno Stato membro."

11) "sorveglianza di frontiera": la sorveglianza delle frontiere al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;

12) "verifica in seconda linea": una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

13) "guardia di frontiera": il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;

14) "vettore": ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;

15) "permesso di soggiorno":

a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002;

b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo;

16) "nave da crociera": una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;

17) "navigazione da diporto": l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;

18) "pesca costiera": le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;

19) "minaccia per la salute pubblica": qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

Capo I
attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

   Gli Stati membri notificano l'elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione conformemente all'articolo 30 bis.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

   a) nell'ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;

   b) per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;

   c) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri;

   d) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza.

3. Fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2 e i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono i seguenti:
   a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
   b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 [21], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido ai sensi dell'articolo 2, punto 15;
   c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso uno Stato terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
   d) non essere segnalato ai fini della non ammissione nel SIS;
   e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

2. L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi di vitto e alloggio in sistemazione economica vigenti nello o negli Stati membri interessati, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

---

[21] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento n. 453/2003, GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione conformemente all'articolo 30 bis.

La verifica della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

4. In deroga al paragrafo 1:

a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso ma sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti, sono autorizzati ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni in relazione al respingimento o al rifiuto del transito;

b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003.

I visti rilasciati alla frontiera sono riportati in un elenco.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 [22].

c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

---

[22] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

Capo II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 5 bis

Effettuazione delle verifiche di frontiera

1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.
   Tutte le misure prese nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2. Nell'effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 6

Verifiche sulle persone ai valichi di frontiera

1. L'attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera Le verifiche sono effettuate conformemente alle disposizioni del presente capo.
   Le verifiche possono anche riguardare i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

2. Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

La verifica minima di cui sopra costituisce la regola per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

Tuttavia, quando effettuano verifiche minime sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato di cui godono, conformemente alla direttiva 2004/38/CE [23], i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

3. All'ingresso e all'uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti ad una verifica approfondita [24].

   a) La verifica approfondita all'ingresso comporta:
   la verifica delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

      i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, che sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;

      ii) la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

      iii) la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

      iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché allo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

---

[23] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[24] **SI** ha formulato una riserva sul paragrafo 3.

v) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno o per il transito verso un paese terzo, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

vi) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti contenuti nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.

b) La verifica approfondita all'uscita comporta:

i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera;

ii) la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii) se possibile, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

La verifica approfondita all'uscita può inoltre comportare:

i) l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 [25], tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido ai sensi dell'articolo 2, punto 15;

ii) l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iii) la consultazione delle segnalazioni di persone o oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

4. Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

---

[25] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento n. 453/2003, GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10.

5. I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull'obiettivo e sulla procedura seguita per l'effettuazione di tale verifica.

   Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell'attraversamento della frontiera.

6. Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate conformemente alla direttiva 2004/38/CE [26].

7. Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Snellimento delle verifiche di frontiera

1. In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sussistono quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2. In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita.

   La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

   Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

---

[26] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, conformemente all'articolo 9.

4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 8

Allestimento di corsie separate e segnaletica

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare, ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone conformemente all'articolo 6. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

   Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

   Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all'utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2. a) I beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell'allegato III.

   b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell'allegato III.

   Le indicazioni sui pannelli summenzionati possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3. Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all'allegato III, parte C.

   Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all'utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell'equilibrio.

5. L'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne installino una nuova prima di tale data, rispettano le indicazioni di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 9

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita. In particolare, è apposto un timbro d'ingresso o di uscita:
   a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;
   b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;
   c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.

2. È apposto un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 di tale direttiva.
   È apposto un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della precitata direttiva.

3. Non è apposto il timbro d'ingresso o di uscita:

   a) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

   b) sulle licenze di pilota e sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

   c) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

   d) sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato VI, punto 3.2.3;

   e) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.

   Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l'ingresso o l'uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo.

4. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

5. I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell'obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell'articolo 7.

6. Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

Articolo 9 bis

1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2. Questa presunzione può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tali casi:

a) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno dei suddetti Stati membri;

b) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di tale Stato membro;

c) oltre all'indicazione di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo interessato il modello figurante nell'allegato VIII;

d) gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione e il Segretariato del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative all'indicazione di cui al presente articolo.

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Articolo 10

Sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera

1. La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura si prefiggono principalmente di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente.

2. Le guardie di frontiera si servono di unità mobili o fisse per effettuare la sorveglianza delle frontiere esterne.

   Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire che le persone eludano le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.

4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, ivi compresi dispositivi elettronici.

5. Possono essere adottate modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 11

Respingimento

1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 5, paragrafo 1 e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d'applicazione immediata.

   Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato V, parte B, compilato dall'autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

   L'avvio del procedimento di ricorso non sospende il provvedimento di respingimento.

   Fatto salvo un eventuale indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte. Gli Stati membri trasmettono annualmente tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni due anni una compilazione delle statistiche fornite dagli Stati membri.

6. Le modalità del respingimento figurano nell'allegato V, parte A.

Capo III
Risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 12

Risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 5 bis e da 6 a 11, al fine di garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Articolo 13

Esecuzione dei controlli

1. Il controllo di frontiera ai sensi degli articoli da 5 bis e da 6 a 11 del presente regolamento è eseguito dalle guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

   Nell'esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

   Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano costituite da professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, conformemente all'articolo 30 bis.

3. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Articolo 14

Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera in conformità degli articoli da 5 bis a 13 del presente regolamento. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2. La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento n. 2007/2004/CE del Consiglio [27].

3. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a cooperare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l'azione dell'Agenzia stessa.

   Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

   Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia su tali questioni operative alle frontiere esterne che esulano dal quadro dell'Agenzia stessa.

4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall'Agenzia menzionata al paragrafo 2.

---

[27] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

Articolo 15

Controlli congiunti

1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell'effettuazione delle verifiche d'ingresso e d'uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli 5 bis e da 6 a 11.
   A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

Capo IV

Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Articolo 16

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all'allegato VI si applicano alla verifica relativa ai diversi tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e da 6 a 11.

Articolo 17

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1. Le norme specifiche di cui all'allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:
   a) Capi di Stato e membri della loro delegazione;
   b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio;
   c) marittimi;
   d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;
   e) lavoratori transfrontalieri;
   f) minori.

   Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli da 5 a 11.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, conformemente all'articolo 30 bis.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

Capo I

Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 18

Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 19

Verifiche all'interno del territorio

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a) l'esercizio delle competenze di polizia [28] da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase l'esercizio delle competenze di polizia non può essere considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

   i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera,

   ii) si basano su informazioni e l'esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera,

   iii) sono ideate e eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne,

   iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione,

---

[28] Dichiarazione dell'Ungheria:
"L'Ungheria dichiara, ai sensi dell'articolo 19, lettera a), del regolamento, che per competenze di polizia si intendono le competenze esecutive esercitate da qualsiasi autorità proposta all'applicazione della legge o da qualsiasi autorità amministrativa competente della prevenzione e dell'individuazione di ogni forma di immigrazione illegale e atti criminali connessi, ai sensi della legislazione nazionale ungherese.".

b) il controllo di sicurezza sulle persone effettuati nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempre che tali controlli vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro;

c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere e di portare con sé documenti d'identità;

d) l'obbligo dei cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

Articolo 19 bis

Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.

Al tempo stesso gli Stati membri devono essere pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche qualora siano ripristinati il controllo alle frontiere interne.

Capo II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 20

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne da parte di uno Stato membro

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della situazione se essa supera i trenta giorni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tale controllo non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può mantenere il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 21

Procedura in caso di avvenimenti prevedibili

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri in seno al Consiglio e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:
   a) i motivi della decisione proposta, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
   b) l'estensione della decisione proposta, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;
   c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
   d) la data e la durata della decisione proposta;
   e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato, ed in vista della consultazione prevista al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può dare ai sensi del paragrafo 2, sono oggetto di una consultazione tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri in seno al Consiglio e la Commissione al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

4. La consultazione di cui sopra ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 22

Procedura nei casi che richiedono un'azione urgente

1. Quando l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle sue frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.

Articolo 23

Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri in seno al Consiglio e alla Commissione.

2. Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24

Informazione del Parlamento europeo

Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli articoli da 21 a 23. A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell'articolo 23, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Articolo 25

Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Articolo 26

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 20 conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 27

Informazione del pubblico

La decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.

Articolo 28

Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell'ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta in conformità dell'articolo 26.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato *"il comitato"*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, viste le disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione e sempre che le modalità di attuazione adottate in conformità di tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.
   Il periodo di cui dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3bis. Fatte salve le modalità di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e decisioni tecniche in conformità della procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione in conformità della procedura dell'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Articolo 30 bis

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
   - l'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15;
   - l'elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
   - gli importi di riferimento richiesti per l'attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
   - l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
   - il campione dei modelli di tessere rilasciate dai Ministeri degli affari esteri.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate ai sensi del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 31

Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme comunitarie e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Articolo 32

Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [29].

[29] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.

Articolo 33

Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 19, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e agli accordi bilaterali conclusi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 34

Relazione sull'applicazione del titolo III

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo III.
La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

Articolo 35

Abrogazioni

1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogate dal ... *[data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

2. Dalla medesima data sono abrogati:
   - il manuale comune, compresi i suoi allegati;
   - le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 (SCH/Com-ex (94), 1 rev 2), del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.);
   - l'allegato 7 dell'Istruzione consolare comune;

- il regolamento (CE) n. 790/2001;
- la decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica presso i valichi di frontiera esterna [30];
- la decisione del Consiglio relativa alla modifica della parte II e alla definizione dell'allegato 16 del manuale comune;
- il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune.

I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e devono leggersi secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato XII.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tuttavia l'articolo 30 bis entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
[...]	*[...]*

[30] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119.

ALLEGATO I

Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

1. I giustificativi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

a) in caso di viaggi d'affari:

- l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;
- altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o professionali;
- in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d'ingresso.

b) in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

- il certificato d'iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
- la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti.

c) in caso di viaggi turistici o privati:

documenti giustificativi per l'alloggio:

- per i soggiorni presso una persona, l'invito della persona ospitante;
- un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l'alloggio, *o*
- qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

documenti giustificativi per l'itinerario:

- la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

documenti giustificativi per il ritorno:

- il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno.

d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante o la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.

ALLEGATO II

Registrazioni delle informazioni

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

- il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
- gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati conformemente all'articolo 7;
- il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
- i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative);
- le persone respinte conformemente all'articolo 11 (motivo della non ammissione e cittadinanza);
- i codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità della guardia di frontiera che appone i timbri per ogni data o per ogni turno, nonché informazioni riguardanti i timbri smarriti o rubati;
- i reclami delle persone sottoposte a verifica;
- le altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
- gli eventi particolari.

ALLEGATO III

Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

Parte A



[31]

[31] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

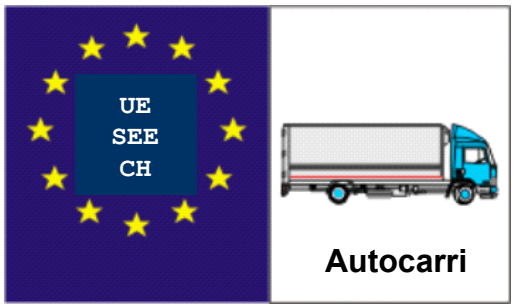
Parte B



Parte C



[32]





[32] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

TUTTI I PASSAPORTI



Autovetture

TUTTI I PASSAPORTI



Autobus

TUTTI I PASSAPORTI



Autocarri

ALLEGATO IV

Modalità per l'apposizione dei timbri

1. I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita, conformemente all'articolo 9. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2. I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori ad un mese.

3. In caso d'ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto il timbro è apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi saranno apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.
   Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.

4. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d'informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e d'uscita apposti ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato, e, in particolare, alle informazioni relative:
   - al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;
   - all'identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;
   - al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.

   Le domande d'informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.
   I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.

ALLEGATO V

Parte A:

Modalità per il respingimento alla frontiera

1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

   - completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella Parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;
   - appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;
   - procede all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro "ANNULLATO", nei casi di cui al paragrafo 2. In tal caso l'elemento otticamente variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono eliminati cancellandoli per evitare ogni successivo abuso. La guardia di frontiera informa immediatamente le proprie autorità centrali di questa decisione;
   - annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua cittadinanza, degli estremi del documento che le consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

2. Il visto è annullato nei seguenti casi:
   a) se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS a meno che sia in possesso di un visto o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato membro e chieda l'ingresso ai fini di transito per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il documento;
   b) se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento. La mancata presentazione da parte del cittadino del paese terzo, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non da' automaticamente origine a una decisione di annullamento del visto.

3. Se il cittadino di paesi terzi colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità localmente responsabile:
   - ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all'articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001;
   - fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

4. Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l'arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

Parte B :

Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera

Indicazione dello Stato



LOGO DELLO STATO (Indicazione dell'Ufficio)

_____

_____[33]

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Il giorno _____alle ore_____, presso il valico di frontiera di _____,

innanzi a noi sottoscritti_____ è presente:

cognome_____nome_____

nato/a _____ il_____ sesso_____

cittadinanza _____ residente a _____

identificato/a) a mezzo di _____ numero _____

rilasciato a _____ il _____

munito/a di un visto n._____ di tipo _____rilasciato da _____

valido dal _____ al _____

della durata di ____ giorni per i seguenti motivi _____

Proveniente da _____, a mezzo di _____ *(identificare il mezzo di trasporto utilizzato, ad es. il numero di volo)* **il quale è reso edotto che nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di respingimento, a norma** *(indicazione degli estremi della normativa nazionale vigente)* **per i seguenti motivi:**

[33] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

☐ **(A) Sprovvisto/a di documento/i di viaggio valido/i**

☐ **(B) In possesso di documento di viaggio falso, contraffatto, alterato**

☐ **(C) Sprovvisto/a di visto valido o di permesso di soggiorno valido**

☐ **(D) In possesso di visto o permesso di soggiorno falso, contraffatto, alterato**

☐ **(E) Sprovvisto/a d'idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno**
Non sono stati esibiti i seguenti documenti: .....

☐ **(F) Ha già soggiornato per 3 mesi durante un periodo di 6 mesi nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea**

☐ **(G) Sprovvisto/a di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito**

☐ **(H) È segnalato/a ai fini della non ammissione**

- ☐ **nel SIS**
- ☐ **nel registro nazionale**

☐ **(I) È considerato/a pericoloso/a per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione europea** *(ciascuno Stato deve indicare i riferimenti normativi nazionali relativi a tale ipotesi di respingimento)*

Commenti:

L'interessato/a può presentare ricorso avverso il provvedimento di respingimento secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Copia del presente atto viene consegnata all'interessato/a *(ciascuno Stato deve indicare i riferimenti alla legislazione nazionale riguardante il diritto di ricorso).*

L'interessato	**Il funzionario addetto alla verifica**

ALLEGATO VI

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

1. Frontiere terrestri

1.1. Verifiche sul traffico stradale

1.1.1. Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell'articolo 33.

1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire dei corridoi od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, conformemente all'articolo 8.

L'utilizzo dei corridoi o delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.
Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l'allestimento dei corridoi e delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall'autoveicolo. Verifiche approfondite hanno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche sono effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.

1.2. Verifiche sul traffico ferroviario

1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Tali verifiche possono aver luogo in uno dei due modi seguenti:

– durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o partenza nel territorio di uno Stato membro;

– sul treno, durante il viaggio stesso.

Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell'articolo 33.

1.2.2. In deroga al punto 1.2.1 e al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:

- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;
- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;
- sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno nelle stazioni precedenti.

1.2.3 Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino.

Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4. Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.

1.2.5. La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.

1.2.6. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2. Frontiere aeree

2.1. Modalità di verifica negli aeroporti internazionali

2.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2. Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:

a) i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.
b) Per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:
    i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3. Le verifiche di frontiera non si effettuano di norma nell'aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l'area di transito. Le verifiche nell'area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. In quest'area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.

2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 6 a 11.

2.2. Modalità di verifica negli aerodromi

2.2.1. Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 11, occorre garantire le verifiche sulle persone.

2.2.2. In deroga al punto 2.1.1. negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [34]. Inoltre se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il relativo gestore informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

2.3. Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati

2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri.

2.3.2. Se i voli privati in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

---

[34] GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza atterraggio nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.

2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

3. Frontiere marittime

3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.
Le verifiche devono mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

3.1.2. [...]
3.1.3. Il comandante della nave o in sua vece la persona fisica o giuridica che rappresenta l'armatore per tutte le questioni attinenti ai doveri di quest'ultimo in materia di armamento della nave (agente marittimo raccomandatario) stila, in duplice copia, un elenco dell'equipaggio e, se del caso, dei passeggeri. Al più tardi al momento dell'arrivo nel porto, trasmette tale elenco alla guardia di frontiera. Se, per motivi di forza maggiore, l'elenco non può essere trasmesso alla guardia di frontiera, una copia è consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che la trasmette senza indugio alla guardia di frontiera.

3.1.4. Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla guardia di frontiera, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.5. Il comandante della nave o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario segnala senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.
Il comandante della nave, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente e, se possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.1.6. Il comandante della nave comunica, a tempo debito e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile, avverte l'autorità marittima competente. Tali autorità provvederanno a ritirare il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

3.2. Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima
Navi da crociera

3.2.1. Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l'itinerario e il programma della crociera almeno 24 ore prima di lasciare il porto di partenza e prima dell'arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri.

3.2.2. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 4 e 6 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, possono essere effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi.

3.2.3. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all'articolo 6 è effettuata una verifica di frontiera come segue:

a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 6 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario.

b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4., qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 6 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario.

c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d'ingresso ai sensi dell'articolo 6 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale;

d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un posto in un paese terzo, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri. Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all'uscita ai sensi dell'articolo 6;

e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all'uscita.
Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, può essere effettuata una verifica sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi.

3.2.4. L'elenco dei nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri comprende:

- nome e cognome
- data di nascita
- cittadinanza
- numero e tipo di documento di viaggio e, se del caso, numero del visto.

Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l'elenco dei nomi almeno 24 ore prima dell'arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri o, qualora il viaggio verso tale porto duri meno di 24 ore, immediatamente dopo aver completato l'imbarco nel precedente porto.

L'elenco dei nomi è timbrato nel primo porto d'ingresso nel territorio degli Stati membri e successivamente ogniqualvolta è modificato. Nella valutazione dei rischi di cui al punto 3.2.3. si tiene conto dell'elenco dei nomi.

Navigazione da diporto

3.2.5. In deroga agli articoli 4 e 6 le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale, e in particolare se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione.

3.2.6. In deroga all'articolo 4 un'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri viene effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell'arrivo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione.

3.2.7. All'atto delle verifiche, dovrà essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnata alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un esemplare di tale elenco è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.8. In deroga agli articoli 4 e 6, l'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave.

3.2.9. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.
Il comandante della nave comunica qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Collegamenti effettuati da traghetti

3.2.10. Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell'articolo 8;
b) sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;
c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo avviene nel veicolo stesso;
d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;

e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica deve essere organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;

f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;

h) i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

4. Navigazione interna

4.1. Per "navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna", si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi.

4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

4.3. Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, *mutatis mutandis,* le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.

ALLEGATO VII

Norme specifiche per determinate categorie di persone

1. Capi di Stato

In deroga agli articoli da 5 a 11, i Capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

2. Piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio

2.1. In deroga all'articolo 5, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("*Crew Member Certificate*"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

- imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- entrare nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.2. Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 11. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell'equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche devono essere effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all'articolo 6, l'equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.

3. Marittimi

3.1. In deroga agli articoli 4 e 6, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di immigrazione illegale e di sicurezza, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell'articolo 6 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.

Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, può essergli rifiutato il permesso di recarsi a terra.

3.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza all'atto delle verifiche di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al Ministero degli Affari esteri.

4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera prevista all'articolo 17, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all'articolo 11, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

4.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- lasciapassare della Comunità europea (CE);
- lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);
- certificato di legittimazione rilasciato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del Partenariato per la pace.

5. Lavoratori frontalieri

5.1. Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 6 e 11.

5.2. In deroga all'articolo 6, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalate né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

5.3. Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.

6. Minori

6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all'ingresso e all'uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare insolvenze o contraddizioni tra le informazioni fornite.

6.3. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera dovrà assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.

ALLEGATO VIII

Indicazione dello Stato

LOGO DELLO STATO

(Indicazione dell'Ufficio)

_____



Nessun logo è richiesto per l'Islanda e la Norvegia

APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA CONCERNENTI IL RISPETTO DELLA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SOGGIORNO BREVE QUALORA IL DOCUMENTO DI VIAGGIO NON RECHI UN TIMBRO D'INGRESSO

Il giorno _____ alle ore _____ in località_____

innanzi a noi sottoscritti, _____ è presente:

cognome _____ nome _____

nato/a _____ il _____ sesso _____

cittadinanza _____ residente a _____

documento di viaggio _____ numero _____

rilasciato a _____ il _____

munito/a di un visto n. _____ (se applicabile) rilasciato da _____

della durata di ____ giorni per i seguenti motivi: _____

Visti gli elementi di prova relativi alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri forniti dall'interessato/a si ritiene che quest'ultimo/a sia entrato/a nel territorio dello Stato membro _____il giorno _____alle ore _____presso il valico di frontiera di_____

Recapito dell'autorità competente:

tel:_____

fax:_____

posta elettronica:_____

L'interessato/a ha ricevuto una copia del presente documento.

L'interessato	**Il funzionario responsabile + timbro**